



360 PAYMENT SOLUTIONS S.p.A.
Full Circle Solution

Sede Legale
Via Quintino Sella, 3
20121 Milano, Italia

PEC
360paymentsolutions@legalmail.it

Ufficio amministrativo
Via Bressani, 4/C
29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)
Italia
T +39 0523 243500
F +39 0523 981790
info@360pays.com

www.360pays.com

Capitale Sociale
Euro 5.000.000,00 i.v.
P.Iva 13091510159
C.F. / Registro delle imprese
di Milano 00685080426
REA Milano MI – 1618009
UID IT13091510159

**PROCEDURA PER LA GESTIONE
DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE
AL SENSI DEL D.LGS N.24/2023
“Procedura Whistleblowing”**

Versione	Data di entrata in vigore	Redatta da:	Approvata dai Consigli di Amministrazione di:
n.1	17 dicembre 2023	ufficio legale di 360 Payment Solutions S.p.A.	360 Payment Solutions S.p.A. 360 Welfare S.r.l. Plose Sistem Service S.p.A.

1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

360 Payment Solutions S.p.A. (di seguito “**360 PS**”), in qualità di società controllante di un gruppo cui appartengono sia società italiane che estere (di seguito collettivamente definite come “**Gruppo**”), si è adoperata in nome e per conto delle società del Gruppo, al fine di garantire la libertà di espressione e informazione nonché prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione, implementando la presente procedura volta a regolamentare la gestione delle segnalazioni fatte al soggetto incaricato (“**Ricevente**”) ai sensi della normativa in materia di “*whistleblowing*” (D. Lgs. n. 24/23, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937) e descrivere le misure di protezione dei soggetti tutelati dalla già menzionata normativa.

La presente procedura deve esser applicata da ogni società del Gruppo tenuta agli adempimenti degli obblighi di cui al D. lgs. 24/2023 (di seguito definite “**Società**”). Ciò posto, la presente procedura si applica alle seguenti Società, entrambe soggette alla direzione e al coordinamento di 360PS:

- Plose Sistem Service S.p.A.
- 360 Welfare S.r.l.

2. VIOLAZIONI RILEVANTI

La presente procedura disciplina la protezione di chiunque segnali (d’ora in avanti “**Segnalante**”) violazioni di disposizioni normative regolamentari e nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità delle Società così come violazioni del Codice Etico o del Modello Organizzativo 231 (ove adottato) di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le tutele previste dalla presente procedura non verranno pertanto accordate nei seguenti casi:

- segnalazioni riguardanti contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- segnalazioni concernenti violazioni conosciute fuori dal contesto lavorativo ovvero fondate su voci correnti e non su fatti appresi direttamente dalla persona segnalante.
- segnalazioni fatte allo scopo di danneggiare il soggetto segnalato, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate.

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione eventualmente adottati da una Società;
- altre fattispecie disciplinate dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 24/2023.

3. SOGGETTI TUTELATI (SEGNALANTI)

Le disposizioni della presente procedura si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all’autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo¹:

¹ Si precisa che per divulgazione pubblica si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente procedura se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) i dipendenti di una Società, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso una Società;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di una o più Società;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso una o più Società;
- e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso una Società;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di una Società, quali i Componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organismo di Vigilanza, il Direttore Generale, il Ricevente e il Responsabile della Protezione Dati.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione previste dalla presente procedura si applicano, altresì:

- a) ai facilitatori, vale a dire le persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
- c) ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

4. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

La gestione delle segnalazioni di cui ai precedenti articoli è affidata al Ricevente, il quale può avvalersi di collaboratori individuati da ciascuna Società e specificatamente formati sulla materia.

Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei canali interni qui individuati, dovrà trasmetterla al Ricevente

-
- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente procedura e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

entro sette giorni dal suo ricevimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti nella presente procedura, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale attraverso i seguenti canali informativi:

- 1) **canale informatico** attraverso la piattaforma “*Whistleblower Software*” accessibile dal sito web tramite link: <https://whistleblowersoftware.com/secure/360pays> oltre che dall'intranet aziendale e tramite QR code affisso presso gli uffici delle Società;
- 2) **numero telefonico** dedicato cui è abilitato a rispondere esclusivamente il Ricevente: **0039-337-1233093**.
- 3) mediante **incontro diretto** con il Ricevente (previo appuntamento da concordare tramite il numero telefonico dedicato) del quale verrà redatto apposito verbale.

Nel caso di segnalazione effettuata mediante linea telefonica o tramite incontro con il Ricevente, è fatta salva la registrazione su dispositivo ai sensi dell'art. 14, co.4 del D.lgs. 24/2023. Al riguardo si precisa che le segnalazioni effettuate tramite linea telefonica o alla presenza del Ricevente, previo consenso del Segnalante, possono essere registrate e conservate su supporti elettronici idonei a garantirne la riservatezza. Diversamente, in mancanza di consenso alla registrazione, le segnalazioni sono documentate per iscritto. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione della segnalazione telefonica o del verbale in caso di segnalazione effettuata alla presenza del Ricevente.

4.1. Contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono avere contenuto circostanziato e devono essere fondate su elementi di fatto precisi, ovvero non suscettibili di interpretazioni differenti, e concordanti, ovvero convergenti nella medesima direzione. Le segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi. In ogni caso, non è necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che, in base alle proprie conoscenze e in buona fede, ovvero sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati, lo ritenga altamente probabile.

Per essere considerate valide è necessario che le segnalazioni abbiano quali elementi essenziali:

- una precisa descrizione dell'oggetto della segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- gli elementi che consentano, ove possibile, una chiara identificazione del soggetto segnalato ritenuto il presunto autore della condotta illecita e/o della violazione.

Il Segnalante comunica, inoltre, le proprie generalità e può indicare i seguenti ulteriori elementi:

- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della Segnalazione e ai quali devono essere di conseguenza accordate le tutele previste dalla presente procedura in caso di ritorsioni;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Alla segnalazione può essere allegata ogni eventuale documentazione utile a meglio circostanziare i fatti riferiti.

4.2. Dati del Ricevente

Ai fini della presente procedura, la persona incaricata a svolgere le funzioni di Ricevente delle segnalazioni è:

- Silvia Salamone, in qualità di responsabile delle risorse umane

4.3. Attività di gestione del canale di segnalazione interna

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Ricevente svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà corretto seguito alle segnalazioni ricevute, intendendosi per “corretto seguito” il rispetto delle tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter accordare al Segnalante le tutele previste;
- d) fornisce riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La piattaforma “*Whistleblower Software*” permette di scegliere tra due modalità di segnalazione: segnalazione in via confidenziale e segnalazione anonima. In caso di segnalazione confidenziale l'identità del Segnalante sarà nota al Ricevente; diversamente, in caso di segnalazione anonima, l'identità del Segnalante non sarà resa nota e la segnalazione verrà in ogni caso gestita attraverso la piattaforma nel rispetto della presente procedura.

Si precisa che le segnalazioni anonime effettuate telefonicamente vengono prese in carico soltanto se adeguatamente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, diversamente verranno archiviate e conservate ai sensi della presente procedura.

5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Ricevente, al ricevimento di una segnalazione, provvede con tempestività a compilare il registro delle segnalazioni in cui vengono riportati:

- a. il numero identificativo progressivo che ne consente l'identificazione univoca;
- b. la data di ricezione;
- c. il canale di ricezione utilizzato;
- d. la classificazione della segnalazione in Rilevante, Carente o Non Pertinente, in base alla valutazione preliminare del suo contenuto;
- e. risultanze emerse e conclusioni.

Le segnalazioni sono preliminarmente classificate dal Ricevente nelle seguenti tipologie:

- **Rilevante**: segnalazione sufficientemente circostanziata e pertinente da consentire l'avvio delle indagini di riscontro;
- **Carente**: segnalazione di contenuto insufficiente ad avviare le indagini di riscontro. Il Ricevente deve chiedere al Segnalante ulteriori informazioni al fine di avviare gli accertamenti sui fatti denunciati, riclassificando la segnalazione come Rilevante qualora la documentazione venga integrata. Il mancato invio di quanto richiesto da parte del Segnalante non comporta l'automatica archiviazione della segnalazione, essendo il Ricevente tenuto a valutare le eventuali ragioni sottese al rifiuto, qualora indicate, nonché a verificare la possibilità di ottenere le informazioni necessarie mediante il ricorso ad altri canali;
- **Non Pertinente**: segnalazione non attinente al campo di applicazione della normativa in materia di

whistleblowing in quanto si riferisce a persone segnalate non aventi rapporti con le Società o con il Gruppo, o a fatti, azioni o comportamenti che non riguardano condotte illecite ai sensi del precedente art. 2. In tali casi il Ricevente qualora ritenga fondata e circostanziata la segnalazione, può trasmetterla alle funzioni ritenute competenti per le opportune verifiche.

Si precisa che qualora le segnalazioni concernano condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 ovvero evidenzino una o più violazioni del Modello 231 (laddove adottato), il Ricevente deve darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza, il quale può presentare osservazioni in merito alla linea di indagine da seguire. In tal caso, al termine delle indagini, il Ricevente deve comunicarne l'esito all'Organismo di Vigilanza.

Per le segnalazioni classificate rilevanti il Ricevente svolge gli opportuni accertamenti interni per verificare la fondatezza dei fatti denunciati. Nel caso lo ritenga necessario il Ricevente può avvalersi di consulenti esterni, tenuti all'obbligo di riservatezza sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività di consulenza e sull'identità delle persone coinvolte. Qualora la segnalazione risulti fondata, il Ricevente è tenuto a contestare tempestivamente e formalmente le violazioni denunciate alla persona segnalata, la quale può, entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione, chiedere di essere sentita ovvero presentare osservazioni scritte e documenti.

Al termine degli accertamenti il Ricevente predisporre una apposita relazione per il Consiglio di Amministrazione in cui è formalizzato il contesto, il quadro normativo e procedurale di riferimento, le attività di verifica svolte, i relativi risultati emersi, i documenti e/o altri elementi comprovanti la condotta illecita o la violazione commessa, l'eventuale proposta di sanzione. Tale documentazione dovrà essere consegnata a mano dal Ricevente in busta chiusa recante la dicitura "*whistleblowing – strettamente confidenziale*" ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società cui la segnalazione si riferisce.

Fermo restando l'obbligo in capo al Ricevente di predisporre apposita relazione, si precisa che qualora la segnalazione sia stata effettuata tramite la piattaforma, il Ricevente, adottando ogni cautela necessaria a mantenere riservata l'identità del Segnalante, potrà dare accesso al caso ai membri del Consiglio di Amministrazione al fine di permettere loro di prendere le opportune decisioni.

Nel caso di segnalazioni vietate, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate, il Ricevente comunica tale circostanza ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società cui la segnalazione si riferisce, per l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante. In tale caso il Ricevente ne dà comunicazione al soggetto segnalato, per consentirgli l'esercizio dei diritti di difesa.

6. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") - autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nell'azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa – ha istituito un canale esterno per le segnalazioni che potranno essere effettuate purché ricorra una delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 24/2023.²

Il canale di segnalazione esterno dell'ANAC è reperibile sul relativo sito istituzionale (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) insieme ad un ulteriore approfondimento della normativa e alle

² La segnalazione all'ANAC può essere effettuata se, al momento della segnalazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- Il canale interno non è attivo o è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del precedente art. 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

istruzioni per l'uso.

7. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I canali di segnalazione interna garantiscono la riservatezza della segnalazione, dell'identità del Segnalante, del soggetto segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione in qualità di facilitatori o persone informate sui fatti, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

La riservatezza del Segnalante può non essere rispettata qualora:

- Il Segnalante dia il consenso espresso alla rivelazione della sua identità;
- venga accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non sia opponibile per legge e l'identità del Segnalante sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione alle autorità competenti, previsto dalla presente procedura, deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51. I dati personali raccolti in ordine al trattamento della segnalazione vengono conservati fino alla conclusione dell'attività e successivamente cancellati. I dati personali manifestamente non utili all'esame della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente. A tal fine, il Segnalante è tenuto a comunicare soltanto quei dati che ritiene rilevanti ai fini della segnalazione, tenuto conto altresì della possibilità per il Ricevente di interloquire per richiedere ulteriori informazioni.

Le Società hanno definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE



360 PAYMENT SOLUTIONS S.p.A.
Full Circle Solution

Sede Legale

Via Quintino Sella, 3
20121 Milano, Italia

Ufficio amministrativo

Via Bressani, 4/C
29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)
Italia
T +39 0523 243500
F +39 0523 981790
info@360pays.com

Capitale Sociale

Euro 5.000.000,00 i.v.
P.Iva 13091510159
C.F. / Registro delle imprese
di Milano 00685080426
REA Milano MI – 1618009
UID IT13091510159

PEC

360paymentsolutions@legalmail.it www.360pays.com

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti artt. 7 e 8.

Fermo quanto previsto nell'articolo precedente la documentazione viene conservata attuando misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire la loro perdita, distruzione o danno accidentali nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

10. PUBBLICITA' DELLA PROCEDURA

La presente procedura è pubblicata sull'intranet e sul sito aziendale al link <https://www.360pays.com/en/whistleblowing>, oltre che essere disponibile presso gli uffici delle Società tramite affissione in bacheca.